

AVVISO PUBBLICO PER LA STABILIZZAZIONE DI PERSONALE PRECARIO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI FUNZIONARIO ASSISTENTE SOCIALE, AREA DEI FUNZIONARI E DELL'ELEVATA QUALIFICAZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 75/2017.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Preso atto della deliberazione n. 126 del 13.11.2025 con la quale la Giunta comunale ha in particolare deliberato:

Di prendere atto dei contenuti della Delibera del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale di Gagliano del Capo n. 36 del 19.12.2024, che prevede che il Comune di Tiggiano espleti la procedura di stabilizzazione e relativa assunzione diretta, ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, di n. 1 Assistente sociale appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL 16.11.2022 (ex categoria giuridica "D", posizione economica D1) a tempo pieno e indeterminato;

Di derogare al previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (c.d. Mobilità volontaria) ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 56/2019, in conformità a quanto previsto dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2017 n. 3 e in base a quanto evidenziato nelle motivazioni di cui in premessa della stessa Delibera n. 126/2025;

Di procedere, fatto salvo quanto stabilito al punto precedente, alla stabilizzazione del personale cd. precario e assunzione diretta prevista dall'art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, con riferimento alla figura di n. 1 Assistente sociale a tempo pieno e indeterminato appartenente all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del CCNL 16.11.2022 (ex categoria giuridica "D", posizione economica D1), in possesso dei relativi requisiti, in attuazione della delibera del Coordinamento istituzionale n. 36 del 19.12.2024;

Di demandare al Segretario Comunale coadiuvato dal funzionario dell'EQ responsabile dell'Area 1 "Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino" e dal personale in servizio presso la stessa Area la competenza ad espletare tutti gli atti e le procedure necessarie per procedere all'assunzione sopra indicata attenendosi agli indirizzi espressi nella presente delibera;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 6943 del 13.11.2025 si è provveduto ad avviare la procedura di mobilità obbligatoria con la comunicazione, resa ai sensi dell'art. 34-bis del D Lgs. n. 165/2001 ai soggetti di cui all'articolo 34, commi 2 e 3, di area, livello e sede di destinazione per i quali si intende avviare le procedure di reclutamento (Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e Regione Puglia);
- la Delibera n. 126/2025 prima indicata ha previsto la facoltà per l'Ufficio di procedere, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, all'avvio della procedura di reclutamento ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017, anche prima che sia trascorso il termine di cui al 4° comma dell'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 (venti giorni) salvo subordinare la procedura anzidetta (c.d. stabilizzazione) all'esito negativo della mobilità c.d. obbligatoria per le motivazioni di cui in premessa della stessa Delibera n. 126/2025;
- pertanto il Comune può procedere prima della scadenza di tale termine all'avvio della procedura concorsuale di stabilizzazione ex art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017 e per la posizione di n. 1 funzionario assistente sociale, area dei Funzionari e dell'EQ a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area 1 "Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino";

Visto, l'art. 97 della Costituzione ed in particolare l'u.c. per cui: "Agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge";

Visto il D.lgs. n. 267/2000 in particolare gli artt. 91, 107;

Visto, il D.lgs. n. 165/01 ed in particolare l'art. 35 il cui 3° comma precisa che: "Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

- a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
- c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
- d) decentramento delle procedure di reclutamento;
- e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di

concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”;

Visto l'art. 34-bis del D.lgs. n. 165/2001 regolante la c.d. Mobilità volontaria;

Visto l'articolo 30, comma 2-bis, del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.lgs. n. 75/2017 ed in particolare l'art. 20 rubricato “Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni”:

”1. Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, fino al 31 dicembre 2023, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possega tutti i seguenti requisiti:

a) risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitano funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati;

b) sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;

c) abbia maturato, al 31 dicembre 2022, alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

2. Fino al 31 dicembre 2024, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale che possiede tutti i seguenti requisiti:

a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;

b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.

2-bis. Anche per le finalità connesse alla stabilizzazione delle ricerche collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento agli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono prorogate fino al 31 dicembre 2026.

3. Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2022, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. Per gli stessi enti, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la proroga di cui al quarto periodo del presente comma è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi del comma 10 del citato articolo 259.

5. Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogato.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 425 e 426 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

7. Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

9. Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Per i predetti enti pubblici di ricerca il comma 2 si applica anche ai titolari di assegni di ricerca in possesso dei requisiti ivi previsti. Il presente articolo non si applica altresì ai contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni.

10. Per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2019 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2020 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

11. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano al personale, dirigenziale e no, di cui al comma 10, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.

11-bis. Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, dirigenziale e no, del Servizio sanitario nazionale, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano fino al 31 dicembre 2022. Ai fini del presente comma il termine per il conseguimento dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla data del 31 dicembre 2022, fatta salva l'anzianità di servizio già maturata sulla base delle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. In caso di processi di riordino, soppressione o trasformazione di enti, con conseguente transito di personale, ai fini del possesso del requisito di cui ai commi 1, lettera c), e 2, lettera b), si considera anche il periodo maturato presso l'amministrazione di provenienza.

14. Le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 209, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018-2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4."

Visto l'art. 2, comma 3, D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 maggio 2025, n. 69 per cui: "Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale, nonché di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale **con profilo di assistente sociale i termini di cui all'alinea e alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono differiti al 31 dicembre 2025.**"

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21.11.2017 n. 3 rubricata "Indirizzi operativi in materia di valorizzazione dell'esperienza professionale del personale con contratto di lavoro flessibile e superamento del precariato"

Vista la Deliberazione di Coordinamento Istituzionale dell'ATS di Gagliano del Capo n. 36 del 19.12.2024;
Visto l'art. 35 ter del D.lgs. n. 165/2001 rubricato "Portale unico del reclutamento" che ai commi 2-bis e 4 prevede "A decorrere dall'anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall'obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale." E poi "L'utilizzo del Portale è esteso a Regioni ed enti locali per le rispettive selezioni di personale. Le modalità di utilizzo da parte di Regioni ed enti locali sono definite con il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di cui al comma 2."
Visto il Decreto ministeriale 3 novembre 2023 che disciplina "l'Individuazione, caratteristiche e modalità di funzionamento del portale www.InPA.gov.it";
Visto il CCNL comparto funzioni locali 2019-2021 ed in particolare l'art. 19 rubricato "Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ";
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi DGC n. 80/2000;
Visto il Regolamento comunale per la selezione pubblica del personale approvato con delibera di Giunta n. 105 del 15.11.2018 come modificato dalla delibera di Giunta n.46/2024 e dalla delibera di Giunta n. 46/2024;
Visto il Piano integrato di attività e organizzazione del Comune di Tiggiano 2025-2027 al cui interno è compresa la sezione 3.3 recante il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale 2025-2027, approvato con la deliberazione di Giunta n. 37 del 12.04.2025 e modificato con la deliberazione di Giunta n. 99 del 19.08.2025;
Visto il Decreto sindacale n. 4/2024;
Vista la propria determinazione n. 364 del 17.11.2025 di approvazione del presente avviso;

Dato atto che:

- il Comune di Gagliano del Capo è Ente Capofila dell'ATS di Gagliano del Capo nell'ambito del Piano di Zona e ne gestisce tutti i servizi socio-sanitari in virtù di apposita Convenzione per la gestione associata delle funzioni e dei servizi socio-assistenziali ex art. 30 del D. Lgs. 267/2000;
- il comma 1, lett. a), dell'art. 20 del D.Lgs. n. 75/2017 consente la procedura di stabilizzazione alle Amministrazioni presso le quali sono svolti i servizi in forma associata;
- la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica prot. DFP-0015900-A-29/02/2024 precede che "la gestione dei servizi sociali svolta tramite lo strumento dell'Ambito territoriale soddisfi, di fatto, il requisito dell'esercizio associato di funzioni richiesto dalla norma in esame per procedere alla stabilizzazione da parte di ognuno degli Enti che partecipano alla gestione associata; ciò indipendentemente dal monte ore effettivamente lavorate nell'uno o nell'altro Comune, fermo restando il possesso degli ulteriori requisiti di cui al citato articolo 20 e pur sempre nel rispetto della dotazione organica e del piano dei fabbisogni del personale del singolo Ente che procede all'assunzione, nonché dei vincoli di finanza pubblica";

RENDE NOTO

che è indetta una procedura per la stabilizzazione di personale precario non dirigenziale, ai fini della copertura, a tempo pieno e indeterminato, di

- n. 1 posto di Funzionario Assistente Sociale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione secondo la declaratoria del CCNL del 16.11.2022 (ex cat. D) da inquadrare nell'Area 1 "Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino".

Si precisa che il/la vincitore/vincitrice all'esito della procedura di stabilizzazione di cui al presente Avviso sarà alle dipendenze del Comune di Tiggiano, ma presterà la propria attività lavorativa in regime di convenzione con l'Ambito sociale di zona di Gagliano del Capo, al quale questo Ente aderisce, pertanto, la sede di lavoro sarà condivisa tra Ambito sociale di zona di Gagliano del Capo e Comune di Tiggiano, secondo le modalità e l'articolazione oraria che saranno decise in sede di convenzione tra gli Enti.

Il presente avviso costituisce *lex specialis*. Pertanto l'accettazione della domanda di partecipazione alla procedura comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni contenute nella stessa e negli altri atti che costituiscono la procedura stessa.

ART. 1 - REQUISITI SPECIFICI PER LA STABILIZZAZIONE

La presente procedura di stabilizzazione è rivolta al personale non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo determinato in possesso **di tutti i requisiti specifici** ai sensi dell'art. 20, comma 1, del D. Lgs. n. 75 del

25.05.2017, come modificato dal D.L. 162/2019 coordinato con Legge di conversione n. 8 del 28 febbraio 2020:

- a) essere in servizio o essere stato in servizio - anche solo per un giorno - successivamente alla data del 28/8/2015 (data di entrata in vigore della Legge n.124/2015), con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo o il Comune di Tiggiano;
- b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali ordinarie, per esami o titoli espletate presso l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo o il Comune di Tiggiano;
- c) aver maturato, alla data di pubblicazione del presente Avviso, presso l'Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo o il Comune di Tiggiano, almeno 3 anni di servizio nel profilo di Funzionario Assistente Sociale, Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, ex cat. D, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.

I servizi utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro, anche se prestati con diverse tipologie di contratto flessibile, purché relative ad attività svolte o riconducibili al medesimo profilo professionale. Non è utile ai fini della maturazione del requisito l'attività lavorativa svolta con:

- contratti di lavoro a tempo determinato aventi ad oggetto il conferimento di incarichi dirigenziali, salvo quanto previsto per il personale, anche dirigenziale, del Servizio Sanitario Nazionale;
- contratti di somministrazione di lavoro presso le pubbliche amministrazioni (comma 9).
- del pari non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 165/2001 o degli organi politici delle regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, nonché quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7);

Priorità: Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al comma 12, art. 20, del D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017 ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore dello stesso decreto (22/06/2017).

Esclusioni: sono esclusi dalla presente procedura coloro che, pur avendo maturato i requisiti suesposti, siano già titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione.

ART. 2 - REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI PER L'AMMISSIONE ALLA STABILIZZAZIONE

I candidati devono inoltre possedere i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la stabilizzazione si riferisce;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo e passivo;
- e) non essere stati licenziati da un precedente pubblico impiego, destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stati dichiarati decaduti da una Pubblica Amministrazione ai sensi del D.P.R. n. 3/57 ovvero dei contratti collettivi di lavoro pubblico;
- f) non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni e non aver procedimenti disciplinari in corso (in caso affermativo indicare le sanzioni riportate e/o i procedimenti disciplinari pendenti);
- g) non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la Pubblica Amministrazione;
- h) avere posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985), ai sensi dell'art. 1 Legge 23.08.2004, n. 226;
- i) di non avere rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso altre Pubbliche Amministrazioni o altri Enti di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.n.165/2001;
- j) essere il possesso del titolo di studio di Diploma di Laurea (DL) o Laurea specialistica (LS) o Laurea magistrale (LM) vecchio e nuovo ordinamento nelle seguenti classi: classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali (D.M. 270/2004), equiparata alla precedente laurea specialistica nella classe 57/S – Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (DM 509/1999); laurea nella classe L-39 – Servizio Sociale (DM 270/2004), equiparata alla precedente laurea nella classe 6 – Scienze del servizio sociale (DM 509/1999). Il titolo sopra citato deve essere rilasciato

- da Istituti Universitari riconosciuti a norma dell'ordinamento giuridico italiano vigente:
- k) essere iscritto all'Albo degli assistenti sociali.

Tutti i requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e devono essere autodichiarati ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, nella medesima domanda da compilare telematicamente sul portale InPA, disponibile all'indirizzo Internet <https://www.inpa.gov.it/>.

ART. 3 - DOMANDA DI AMMISSIONE – MODALITÀ E TERMINI

La domanda di partecipazione alla selezione, di cui al presente Avviso, dovrà essere compilata ed inviata esclusivamente per via telematica attraverso la "Piattaforma unica di reclutamento", portale InPA, all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/> secondo i seguenti passaggi:

- a) Autenticazione personale attraverso SPID, CIE, CNS;
- b) Compilazione on line del proprio curriculum vitae (attenzione: tale curriculum farà parte integrante e sostanziale della domanda di partecipazione, pertanto tutto quanto non dichiarato nel curriculum non sarà rilevabile in altro modo nella domanda di partecipazione, comprese le precedenti esperienze di lavoro presso enti privati o Pubblica Amministrazione, ecc...);
- c) Scelta della selezione a cui candidarsi;
- d) Compilazione di tutti i requisiti generici e specifici richiesti dall'avviso unitamente a tutte le dichiarazioni in esso contenute;
- e) Inoltro della domanda, dopo aver inserito tutti i dati richiesti e compilato tutte le sezioni, mediante il bottone "Conferma e invia" della sezione "Verifica e invio" (senza tale ultimo passaggio la domanda non risulterà presentata).

Eventuali servizi prestati presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, con l'indicazione dei profili professionali ricoperti e dei servizi svolti, dovranno essere dichiarati nel curriculum.

Tutti i requisiti di accesso prescritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e devono essere mantenuti durante l'intero procedimento.

La domanda di partecipazione alla procedura dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 23.59 del quindicesimo giorno dalla pubblicazione dell'avviso sul Portale InPA.

La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, non permette più, improrogabilmente, l'accesso alla procedura e l'invio della candidatura mediante il modulo elettronico.

Oltre il termine sopra indicato, il sistema non consentirà l'inoltro delle domande non perfezionate o in corso di invio.

Ai fini della partecipazione alla selezione, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e prive d'effetto.

In ogni caso di malfunzionamento, parziale o totale della piattaforma digitale, accertato dall'Amministrazione, che impedisca l'utilizzazione della stessa per la presentazione della domanda di partecipazione o dei relativi allegati, sarà prevista una proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda corrispondente a quello della durata del malfunzionamento. Nei casi di cui sopra l'Amministrazione pubblicherà sul sito istituzionale e sul Portale unico del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga del termine a questo correlato.

È escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione oltre quello indicato.

Ai sensi dell'art. 65 del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. l'autenticazione al portale tramite SPID, CIE o CNS equivale alla sottoscrizione della domanda e, pertanto, non è necessario sottoscrivere la stessa, con i suoi allegati, in altre modalità. Non serve allegare copia del documento d'identità.

Tutte le informazioni e le comunicazioni relative alla selezione saranno fornite tramite il portale InPA (<https://www.inpa.gov.it>) e tramite il sito web del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”.

La procedura informatica attribuisce un Codice ID associato in maniera univoca alla singola candidatura. Il Codice ID sarà utilizzato dall’Ente in tutte le comunicazioni e pubblicazioni future relativa alla presente procedura, come indicato dal presente avviso.

Nella domanda il candidato dovrà dichiarare di conoscere e accettare le condizioni di cui al presente Avviso e, in particolare, di essere a conoscenza e accettare che in caso di assunzione presterà la propria attività lavorativa in regime di convenzione con l’Ambito sociale di zona di Gagliano del Capo, al quale questo Ente aderisce, pertanto, la sede di lavoro sarà condivisa tra Ambito sociale di zona di Gagliano del Capo e Comune di Tiggiano, secondo le modalità e l’articolazione oraria che saranno decise in sede di convenzione tra gli Enti.

ART. 4 - MODALITÀ PER LA STABILIZZAZIONE

Qualora il numero dei candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione risultasse uguale al numero dei posti banditi (ossia 1), l’Ente procederà alla assunzione previa verifica della veridicità delle dichiarazioni fornite dal candidato e verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste dal presente avviso.

Qualora il numero dei candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione risultasse superiore al numero dei posti oggetto di stabilizzazione, il Segretario Comunale adotta l’atto di ammissione od esclusione dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura.

Saranno ammessi i candidati che abbiano presentato domanda secondo le modalità ed entro i termini previsti dal presente bando e che risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti dalle norme sopra richiamate.

Qualora le dichiarazioni rese siano incomplete o gli eventuali allegati siano stati prodotti in forma imperfetta, il Settore Personale potrà richiedere ai candidati di regolarizzare e/o integrare la domanda; i candidati che non provvederanno a regolarizzare la loro posizione entro il termine che gli sarà assegnato, verranno esclusi dalla procedura.

L’esclusione dalla procedura, con l’indicazione dei motivi dell’esclusione, sarà tempestivamente comunicata ai candidati interessati tramite pubblicazione sul sito internet istituzionale e sul portale InPA come indicato dal presente avviso.

Coloro che, salvo diversa comunicazione, avranno presentato domanda nei termini indicati, si intendono automaticamente convocati per sostenere un colloquio, salvo il riscontro dei requisiti previsti dall’art. 1 e dall’art. 2 e la valutazione preliminare dei titoli da parte della commissione prevista dall’art. 5, finalizzato all’individuazione dei/delle candidati/e adeguati al posto da ricoprire.

L’ammissione avviene pertanto con riserva, in quanto l’accertamento dei requisiti dichiarati all’atto dell’istanza potrà avvenire successivamente.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio, i/le candidati/e dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento, in corso di validità.

La data e la sede del colloquio sono fissate sin d’ora per il **23 dicembre 2025 ore 10.00 presso la sala consigliere del Comune di Tiggiano**, salvo diverse disposizioni che verranno comunicate mediante pubblicazione di apposito avviso sul portale InPA e sul sito internet comunale.

Il concorrente che non si presenti al colloquio nel giorno stabilito si considera rinunciatario e viene escluso dalla selezione.

L’esito provvisorio della procedura selettiva verrà pubblicato, anche in attesa di verifica da parte del Settore competente in materia, sul portale InPA e sul sito internet www.comune.tiggiano.le.it per un periodo di 30 giorni.

Dalla data della relativa pubblicazione decorrono i termini per l’eventuale impugnazione innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi, da parte dei soggetti interessati.

Si darà altresì corso alle pubblicazioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e ss.mm.ii..

L’ente si riserva la facoltà insindacabile di prorogare la data di validità del presente avviso, dandone comunicazione agli/alle interessati/te che abbiano fatto pervenire la domanda di partecipazione sul portale InPA e sul sito internet del Comune e sostituisce a tutti gli effetti di legge qualsiasi altra comunicazione agli interessati.

L’avviso di stabilizzazione non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale che, pertanto, potrà non

dare seguito alla copertura del posto riferito al presente avviso, senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa nei suoi confronti.

Art. 5 - VALUTAZIONE DEL CURRICULUM

Nel caso di numero dei candidati ammessi alla procedura di stabilizzazione superiore al numero dei posti oggetto di stabilizzazione, la selezione per l'individuazione del candidato maggiormente rispondente alle esigenze del Comune di Tiggiano, viene effettuata tramite l'esame del curriculum professionale, acquisito con l'istanza di partecipazione, e un colloquio con la Commissione di esperti appositamente nominata, teso a verificare, sia dal punto di vista tecnico che motivazionale, il possesso della professionalità adeguata al posto di Assistente sociale all'interno dell'Area 1 "Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino".

La commissione ha a **disposizione un massimo di 10 punti per la valutazione del curriculum**, da ripartire sulla base delle esperienze professionali maturate dal candidato, della quantità e qualità dei servizi prestati a tempo indeterminato e/o determinato, dei titoli di studio, dei corsi di formazione, perfezionamento ed aggiornamento e di tutto quant'altro concorra all'arricchimento professionale o sia ritenuto significativo per un idoneo apprezzamento delle capacità ed attitudini professionali del candidato in relazione alla posizione professionale da ricoprire.

Saranno valutati esclusivamente gli elementi di merito, attinenti alla posizione da ricoprire dettagliatamente e chiaramente attestati mediante la compilazione del form di INPA che acquisisce valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000.

I criteri di valutazione dei curricula sono determinati prima dell'attivazione del procedimento di valutazione e dell'esame dei curricula di ogni singolo candidato, mediante apposito verbale.

Non sarà considerato ammesso al colloquio il candidato il cui curriculum vitae abbia riportato una valutazione **inferiore a punti 5**.

La Commissione ha la facoltà di dichiarare, fin dalla comparazione dei curricula pervenuti, che nessun candidato risulta idoneo per la copertura del posto e pertanto di non procedere alla successiva valutazione degli stessi.

L'elenco degli ammessi al colloquio sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune di Tiggiano alla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso" e sul portale inPA. Sarà facoltà dell'Amministrazione, oltre alla pubblicazione appena indicata, dare anche comunicazione scritta ai candidati ammessi o esclusi dalla selezione.

Il punteggio riportato nella valutazione del curriculum deve essere comunicato al candidato prima dell'esperimento del colloquio.

Le valutazioni di merito della Commissione non sono sindacabili.

Art. 6 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI COLLOQUI

La Commissione tecnica procederà alla valutazione dei candidati attraverso un successivo colloquio con coloro che avranno conseguito l'ammissione relativa alla valutazione del curriculum vitae e professionale.

La commissione ha, inoltre, a disposizione, per la valutazione del risultato del colloquio di ciascun concorrente, un punteggio di **20 punti**.

Il colloquio si considera superato se il candidato ottiene un punteggio minimo di **14 punti**.

Prima dell'inizio della sessione del colloquio la commissione predeterminerà i quesiti ed i criteri di valutazione.

Il colloquio, teso a verificare le motivazioni e le specifiche conoscenze e competenze possedute rispetto al posto da ricoprire, verterà sull'approfondimento del curriculum presentato, su tematiche attinenti le attività da svolgere in particolare:

- preparazione professionale specifica in relazione al posto da ricoprire;
- grado di autonomia nell'esecuzione delle attribuzioni e/o del lavoro;
- conoscenza di materie, di tecniche di lavoro o di procedure necessarie per lo svolgimento delle attribuzioni o funzioni proprie del posto da ricoprire o per l'esecuzione del lavoro connesso allo stesso;
- capacità di individuare soluzioni adeguate e corrette rispetto all'attività da svolgere, anche tramite risoluzione di casi specifici;
- possesso di requisiti attitudinali aderenti al posto da ricoprire.

e prevederà dei quesiti sulle seguenti materie:

- legislazione socioassistenziale e sociosanitaria nazionale e regionale;
- nozioni di diritto civile della persona, della famiglia e diritto minorile;
- metodologie del servizio sociale con particolare riferimento all'accoglienza e segretariato sociale professionale, approccio unitario alla valutazione professionale, progettazione personalizzata, principio della condizionalità e della partecipazione attiva della persona al percorso individualizzato,

- lavoro integrato e presa in carico multidisciplinare, progettazione e sviluppo di comunità;
- promozione del lavoro di rete e del welfare di comunità; documentazione e valutazione nel lavoro sociale;
- conoscenza delle principali Linee Guida e di indirizzo nazionali e locali in materia di progettazione e gestione dei percorsi di intervento sociale;
- nozioni sull'ordinamento, contabilità e bilancio degli Enti Locali (D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i. TUEL);
- nozioni di diritto amministrativo con particolare riferimento al procedimento amministrativo, alle varie forme di accesso agli atti, all'anticorruzione, alla protezione dei dati personali e tutela della privacy;
- codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 e s.m.i) e codice deontologico dell'Assistente Sociale;
- Nozioni di disciplina dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023);
- Norme generale sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.Lgs. 165/2001) e disciplina contrattuale del rapporto di lavoro del personale del comparto funzioni locali;
- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici Diritti, obblighi e responsabilità dei dipendenti degli enti locali;
- Conoscenze circa i reati contro la Pubblica Amministrazione;

Alla prova i candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento personale di riconoscimento, la mancata presentazione al colloquio nel giorno, ora e luogo stabilito e comunicato nelle forme e modalità previste all'articolo precedente, sarà considerata espressa rinuncia alla procedura di mobilità.

Art. 7- ESITO DELLA PROCEDURA

Ultimata la valutazione delle candidature, la commissione esaminatrice formulerà la graduatoria sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato, sommando il punteggio attribuito al curriculum e quello conseguito ad esito del colloquio. Il punteggio complessivo dato dal curriculum (**10 punti**) e dal colloquio (**20 punti**) sarà espresso in 30esimi.

Le valutazioni della Commissione sono insindacabili.

A parità di punteggio complessivo conseguito precede il candidato in possesso di maggior punteggio ottenuto nella valutazione del colloquio; in caso di ulteriore parità, precede il più anziano di età professionale nel ruolo equivalente alla figura ricercata (Funzionario EQ).

La formazione della graduatoria è finalizzata a determinare un ordine tra coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla selezione per la stabilizzazione, individuando il dipendente ritenuto più adeguato a ricoprire il ruolo.

Non si dà luogo a dichiarazioni d'ineidoneità a seguito della partecipazione a tale procedura, anche in ragione del fatto che la stessa non è legittimata a dichiarare alcuna inidoneità al ruolo del personale partecipante che abbia i requisiti richiesti.

La graduatoria può essere utilizzata, anche in ragione del principio di economicità procedimentale, per sostituzione del vincitore della selezione nel caso in cui non sia stato possibile dare corso alla stabilizzazione.

ART. 8 - ASSUNZIONE IN SERVIZIO

Il lavoratore stabilizzato sarà assunto in prova, con diritto al trattamento economico iniziale previsto per l'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione di cui al vigente CCNL. L'assunzione è subordinata all'accertamento dei requisiti per l'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e ai controlli di veridicità dei titoli e delle dichiarazioni rese. Qualora dai controlli emerga la non veridicità dei titoli o delle dichiarazioni, ferme restando le conseguenze anche penali previste dalla normativa vigente (artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.) è disposta la decadenza dell'interessato, in ogni fase e stato della presente procedura.

Il/La candidato/a interessato/a dalla procedura assunzionale, ai sensi dell'art. 41, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., sarà sottoposto/a a visita medica intesa a constatare l'idoneità alle mansioni cui lo/la stesso/a sarà destinato/a e a seguito di assunzione sarà soggetto/a ad un periodo di prova di sei mesi di servizio effettivamente prestato, secondo quanto previsto dal vigente C.C.N.L. – Comparto Funzioni Locali.

Il/La candidato/a vincitore/vincitrice della presente selezione sarà alle dipendenze del Comune di Tiggiano, ma presterà la propria attività lavorativa in regime di convenzione con l'Ambito sociale di zona di Gagliano del Capo, al quale questo Ente aderisce, pertanto, la sede di lavoro sarà condivisa tra Ambito sociale di zona di Gagliano del Capo e Comune di Tiggiano, secondo le modalità e l'articolazione oraria che saranno decise in sede di convenzione tra gli Enti.

ART. 9 - COMUNICAZIONI AI CANDIDATI

Le comunicazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul portale InPA e sul sito istituzionale del Comune di Tiggiano nell'apposita sezione "Bandi di concorso".

Non vi sarà, pertanto, l'obbligo per l'Ente ma, solo la facoltà, di inviare ai candidati alcuna comunicazione personale.

ART. 10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI E PARI OPPORTUNITA'

In ottemperanza agli artt. 13 e 24 del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR), si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area 1 "*Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino*" del comune di Tiggiano esclusivamente per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati, nel rispetto della citata normativa, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi, mediante strumenti manuali e informatici, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con supporti informatici a disposizione degli uffici. Il conferimento dei dati di cui sopra è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione, pena l'esclusione dalla stessa. I dati verranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento. I suddetti dati possono essere eventualmente comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi e/o strumentali allo svolgimento della procedura.

Ciascun candidato gode dei diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Con la presentazione telematica della domanda di partecipazione il candidato autorizza l'Amministrazione ad operazioni di trattamento informatico e manuale dei dati per la gestione della selezione e dell'eventuale graduatoria ai sensi della normativa vigente.

I dati saranno conservati per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e della graduatoria.

I candidati hanno la facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990. Fino a quando il procedimento non sarà concluso, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardano direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri soggetti.

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al qual vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è il comune di Tiggiano – indirizzo PEC info.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it – contatto web del Titolare <https://comune.tiggiano.le.it/>.

Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) è il Dott. Gianfranco Riso, mail: dpotiggiano@comune.tiggiano.le.it.

La comunicazione o diffusione di tali dati ad altri enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di legge o di regolamento. L'interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.

Con la presentazione della domanda il candidato dichiara di aver ricevuto la presente informativa che comunque è reperibile al seguente link: <https://comune.tiggiano.le.it/informativa-privacy/>.

L'Amministrazione comunale garantisce, ai sensi e per gli effetti di legge, pari opportunità per l'accesso all'impiego e al trattamento sul lavoro.

ART. 11 - NORME FINALI

Per le finalità di cui all'art. 8 della L. 241/90 e s.m. (avvio del procedimento), si comunica inoltre quanto segue:

- il Comune di Tiggiano è competente alla gestione del procedimento amministrativo per la stabilizzazione ex art. 20, 1° comma D.lgs. n. 75/2017;
- l'ufficio di riferimento per la gestione del procedimento amministrativo è quello dell'Area 1 "*Amministrativa – Servizi alla persona e cittadino*" Settore Finanze e Personale – per informazioni contattare l'ufficio sito in Piazza Castello 33 - 73030 Tiggiano (Le) telefono 0833/531351;
- e-mail: info@comune.tiggiano.le.it;
- PEC: info.comune.tiggiano@pec.rupar.puglia.it;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Andrea Alessio;
- la tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (art 2 comma 8 L.241/90);

- ai sensi dell'art. 3 comma 4 legge n. 241/90 e D.lgs. n. 104/2010, i soggetti interessati possono ricorrere avverso il presente Avviso di selezione nei modi di legge alternativamente al T.A.R. Puglia sez. Lecce o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni o entro 120 giorni dalla data della pubblicazione all'Albo Pretorio online del Comune di Tiggiano e sul portale InPA, e possono ricorrere avverso la graduatoria pubblicata nelle stesse modalità entro gli stessi termini (decorrenti dalla data di pubblicazione) e innanzi alle autorità appena indicate.

Il presente avviso è pubblicato per almeno quindici giorni sul portale www.InPA.gov.it sull'albo pretorio on-line e sul sito web del Comune – Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione “Bandi di concorso”.

Tiggiano, lì 17.11.2025

Il Segretario Comunale
Dott. Andrea Alessio